

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 021 DEL 08.02.2021

OGGETTO: SPORT - PROROGA TEMPORANEA CONCESSIONE DI UTILIZZO CAMPO CALCIO DEL VILLAGGIO LAMARMORA DI VIA CAVAGLIÀ AD APD VILLAGGIO LAMAMRMORA (D. LGS ART. 216 C. 2 CONVERTITO IN LEGGE 77/2020)

L'anno duemilaventuno l'otto del mese di febbraio alle ore 15:15 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	SI	=====

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

SPORT - PROROGA TEMPORANEA CONCESSIONE DI UTILIZZO CAMPO CALCIO DEL VILLAGGIO LAMARMORA DI VIA CAVAGLIÀ AD APD VILLAGGIO LAMAMRMORA (D. LGS ART. 216 C. 2 CONVERTITO IN LEGGE 77/2020)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la Convenzione con il Comune di Biella che ha affidato all'A.P.D. Villaggio Lamarmora la gestione dell'impianto sportivo comunale campo di calcio di via Cavaglià 14 al Villaggio Lamarmora è scaduta il 31/01/2021;
- che causa Covid19 gli impianti sportivi nel Comune di Biella sono stati chiusi dal 5 marzo 2020 fino al 9 luglio 2020 e successivamente a ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state nuovamente introdotte limitazioni, che si sono fatte via via più stringenti;
- che in data 01/02/2021 prot. 5072 la A.P.D. Villaggio Lamarmora ha inoltrato una richiesta ai sensi dell'art. 216 comma 2 D.Lgs 34/2000 convertito in Legge 77/2020 per la proroga della concessione in atto di 5 mesi, fino alla fine della stagione sportiva 2020-2021 e cioè 30/06/2021, quale rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, per il lungo periodo di fermo dell'attività da inizio marzo 2020 dovuto al COVID19;

Visto il Decreto Legge del 19 maggio 2020 n.34 poi convertito in Legge il 17 luglio 2020 n.77 all'art. 216 comma 2 cita: *“In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché' delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.”*

Ritenuto di dover regolarizzare l'utilizzo e la gestione dell'impianto sportivo in questione;

Visto:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 smi e le relative Linee Guida;
- il Decreto Legge del 19 maggio 2020 n.34
- la Legge il 17 luglio 2020 n.77

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di concedere in via transitoria e per le motivazioni di cui in premessa all'A.P.D. Villaggio Lamarmora l'utilizzo il campo di calcio sito in Via Cavaglià, quale rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, causa il lungo periodo di fermo dell'attività da inizio marzo 2020 dovuto al Covid19, ai sensi dell'art. 216 comma 2 D.Lgs 34/2000 convertito in Legge 77/2020 e al fine di permettere lo svolgimento dell'attività sportiva e delle partite dei campionati di calcio fino alla fine della stagione sportiva 2020-2021 cioè al 30 giugno 2021;
 2. di dare atto che tale temporanea concessione prevede che la concessionaria provveda comunque alla manutenzione ordinaria dell'impianto alle condizioni pattuite nella Convenzione, tranne per l'art. 10 che da intendersi cancellato; pertanto il Comune di Biella non corrisponderà nessun contributo finanziario a parziale rimborso delle spese di gestione;
 3. di autorizzare il Dirigente del Settore all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione comunicando l'atto altresì al Settore Finanziario del Comune.
 4. di fornire valore concessionale alla presente deliberazione quale atto concessorio transitorio, facendone sottoscrivere copia per accettazione al Presidente dell'A.P.D. Villaggio Lamarmora.
 5. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-